

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER MANIFESTAZIONI O INIZIATIVE DI RILIEVO TURISTICO

Art. 1 - L'Amministrazione Comunale è impegnata a favorire lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione del sistema turistico partenopeo. Tra le linee programmatiche espresse dall'Amministrazione il turismo è individuato quale "leva" per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città. L'Amministrazione svolge, altresì, un ruolo di centralità funzionale per la programmazione, il coordinamento e la promozione delle iniziative di rilevanza turistica promosse da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 2 - Il presente Regolamento, ad integrazione e modifica della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.12.1990, adottata ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina la concessione di contributi finanziari finalizzati alla promozione, allo sviluppo sostenibile ed alla valorizzazione delle risorse turistiche partenopee.

Art. 3 - L'Amministrazione Comunale può concedere contributi finanziari per favorire manifestazioni o iniziative di rilevanza turistica, vale a dire azioni mirate ad attirare flussi turistici nella città di Napoli ed attività predisposte per offrire ai turisti già presenti opportunità aggiuntive a qualificare la loro permanenza. In particolare si intendono agevolare, nell'ambito delle disponibilità di Bilancio annuale di volta in volta individuate, quelle proposte che rientrino nei seguenti settori:

- a) turismo di svago;
- b) turismo culturale;
- c) turismo d'affari (fiere, congressi, viaggi d'affari, viaggi *incentive*);
- d) turismo religioso;
- e) turismo sociale;
- f) turismo all'aria aperta;
- g) turismo di studio;
- h) turismo scolastico;

- i) turismo nautico e crocieristico;
- j) turismo termale;
- k) associazioni ambientaliste;
- l) associazioni del turismo responsabile.

Art. 4 - Beneficiari dei contributi possono essere:

- a. associazioni culturali, associazioni di categorie economiche o altre associazioni legalmente riconosciute;
- b. società commerciali legalmente riconosciute ed aventi tra le attività dell'oggetto sociale la promozione e la valorizzazione turistica;
- c. enti pubblici o associazioni di enti pubblici;
- d. consorzi, società consortili o cooperative;
- e. organismi e istituzioni aventi finalità di promozione turistica, economica, culturale e sportiva.

Sono esclusi dalla concessione di contributi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 5 – I soggetti proponenti non devono prefiggersi scopi di lucro dalla realizzazione delle manifestazioni o iniziative ammesse a contributo.

Art. 6 - Le istanze di contributo, redatte in duplice copia in carta semplice ed esclusivamente sul fac-simile allegato al presente Regolamento e scaricabile dal sito del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), indirizzate all'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo (Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – 80133 Napoli), devono pervenire al Protocollo Generale del Comune di Napoli entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno.

Da tale termine temporale si deroga per le azioni promosse direttamente dalla Giunta Comunale e/o dal Consiglio Comunale, che gli stessi ritengano di particolare rilevanza e meritevoli di sostegno economico, compatibilmente con le disponibilità del Bilancio.

Art. 7 - Lo svolgimento delle iniziative per le quali si richiede il contributo deve essere previsto per l'anno solare successivo.

Art. 8 - Alla domanda di ammissione a contributo, redatta sul fac-simile indicato, devono essere allegati i seguenti documenti:

- a. descrizione progettuale, contenente tutte le caratteristiche della proposta o progetto (denominazione, data o periodo di

esecuzione, luogo o luoghi di realizzazione, fasi attuative, obiettivi previsti, azioni promozionali programmate, soggetti coinvolti);

- b. dichiarazione con autocertificazione in cui si specifichi di non aver richiesto o ottenuto, per la medesima manifestazione o iniziativa, altri finanziamenti dall'Amministrazione Comunale e di aver/non aver richiesto o ottenuto finanziamenti pubblici, i quali in ogni caso non superano il 60 per cento del costo totale della manifestazione o iniziativa stessa;
- c. piano finanziario preventivo, con specifica delle entrate e delle uscite;
- d. per le società, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del certificato camerale, con indicazione della Partita Iva o del Codice Fiscale, del legale rappresentante e dell'oggetto sociale, con espressa dichiarazione che il proponente non è soggetto a procedimenti fallimentari;
- e. per le associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con indicazione della Partita Iva e/o del Codice Fiscale e del legale rappresentante;
- f. eventuale scheda di partecipazione di partners interessati, debitamente sottoscritta.

In caso di cooperazione tra più soggetti proponenti, gli atti di cui ai punti b), d), e) ed f) devono essere prodotti da ciascun associato.

Art. 9 – E' istituito presso l'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo del Comune di Napoli il Nucleo Tecnico Consultivo per il settore turistico, nominato con disposizione dirigenziale su segnalazione dell'Assessore in carica.

Il Nucleo è composto da 5 membri (incluso il Presidente) scelti sulla base delle specifiche competenze e conoscenze nell'area della strategia e marketing dei servizi e del turismo.

La funzione di segretario del Nucleo è svolta da un funzionario del Progetto Sviluppo e Valorizzazione del Turismo.

I componenti durano in carica 1 anno e sono rinnovabili per un solo altro mandato.

Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Il Nucleo ha una specifica funzione di supporto all'Assessorato allo Sviluppo e al Turismo e valuta le richieste di contributo a valere del presente Regolamento.

La valutazione del Nucleo si chiude con la trasmissione all'Assessore allo Sviluppo e al Turismo delle proprie risultanze affinché si possa procedere alle determinazioni del caso.

Art. 10 – L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza che possa esservi a qualsivoglia titolo pretesa da parte dei soggetti proponenti, di valutare la coerenza dei progetti pervenuti con le finalità dei propri interventi in campo turistico e, qualora ritenuti meritevoli, di sostenerli finanziariamente.

Per l'ammissione ai contributi dei progetti presentati, avranno particolare rilevanza i seguenti criteri di valutazione:

- a. valutazione complessiva del progetto: da 1 a 25 punti;
- b. piano di comunicazione e promozione a rilevanza nazionale e/o internazionale: da 1 a 25 punti;
- c. grado di ripetitività del progetto: da 1 a 15 punti;
- d. incidenza sulla destagionalizzazione: da 1 a 15 punti;
- e. capacità di attrazione di turisti dall'Italia e dall'estero: da 1 a 10 punti;
- f. partenariato con altri soggetti operanti a livello locale – nazionale – internazionale: da 1 a 10 punti;
- g. valutazione del progetto dal punto di vista dell'impatto ambientale dei flussi turistici.

Art. 11 – Le deliberazioni di Giunta Comunale di concessione di contributi economici a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione di manifestazioni o iniziative turistiche verranno portate a conoscenza degli interessati.

I soggetti richiedenti verranno informati dell'avvenuta o mancata concessione del contributo entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di svolgimento della manifestazione o iniziativa.

Art. 12 - Ogni contributo è finalizzato alla realizzazione della manifestazione o iniziativa per la quale è stato concesso.

Art. 13 - Il *quantum* del contributo:

- resterà inalterato in caso di presentazione, da parte del beneficiario, di un consuntivo finanziario indicante un incremento delle spese rispetto all'originario preventivo;
- subirà una variazione proporzionale in ribasso in caso di presentazione, da parte del beneficiario, di un consuntivo

finanziario indicante un decremento delle spese rispetto all'originario preventivo.

Art. 14 - L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte del responsabile della manifestazione o iniziativa, della seguente documentazione:

- a. consuntivo finanziario - con indicazione e descrizione delle spese sostenute - supportato da documentazione amministrativamente e fiscalmente valida;
- b. dichiarazione da cui risulti che la manifestazione o iniziativa si è effettivamente svolta e che i finanziamenti richiesti e/o ottenuti anche da altri enti o organismi non abbiano superato la spesa dimostratasi necessaria;
- c. autocertificazione da cui risulti che a suo carico non sussistono procedimenti o provvedimenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 C.P., né per l'applicazione di misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, né provvedimenti ex commi 2, 3, 4 e 5 degli artt. 10 ter e 10 quater della Legge n. 55/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d. Partita Iva o Codice Fiscale;
- e. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, che rechi espressa dichiarazione che il soggetto non è fallito;
- f. copia delle autorizzazioni Siae in caso di concerti o spettacoli o rassegne cinematografiche.

L'autocertificazione di cui al punto e) va presentata solo dai soggetti tenuti per legge all'iscrizione alla Camera di Commercio.

Art. 15 – I beneficiari dei contributi avranno cura che lo stemma del Comune di Napoli e la dicitura *"Con il contributo del Comune di Napoli"* siano presenti su tutto il materiale di promozione e divulgazione della manifestazione o iniziativa.

Art. 16 - L'Amministrazione Comunale effettua un monitoraggio puntuale e continuo sull'attuazione e regolarità delle manifestazioni ed iniziative ammesse a contributo.

Art. 17 - L'Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le domande incomplete e/o presentate in maniera difforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Art. 18 - Le proposte e i progetti presentati non saranno restituiti.